

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2480

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TESINI ARISTIDE, CITARISTI, CUMINETTI, SANGALLI,  
MAROLI FIORENZO, ORSINI BRUNO, FELICI, QUIETI,  
SANESE, GARZIA, ROSINI, SAVINO, FERRARI SILVESTRO,  
MORA GIAMPAOLO, AMABILE, MEUCCI, MALVESTIO,  
TEDESCHI, TRABUCCHI**

*Presentata il 19 ottobre 1978*

Modificazioni alla legge 30 aprile 1976, n. 351, concernente la produzione e il commercio dei prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana, in adeguamento alle direttive CEE nn. 76/628 e 78/609

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge mira a dare piena ed integrale attuazione alle direttive CEE 20 luglio 1976, n. 76/628, e 29 giugno 1978, n. 78/609, recanti, rispettivamente, la quarta e la quinta modifica della direttiva 73/241/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti di cacao e di cioccolato destinati alla alimentazione umana, recepita nel nostro ordinamento con la legge 30 aprile 1976, n. 351, di cui si propone — pertanto — la modifica.

Ad avviso dei proponenti l'iniziativa parlamentare appare opportuna non solo perché i termini previsti per l'applicazione della prima delle due direttive (la direttiva CEE n. 76/628) sono già da tempo scaduti, ma soprattutto in considerazione del-

la necessità di dare rapida attuazione ad un complesso di disposizioni intese a favorire i consumatori soprattutto quelli a reddito medio-basso, senza per altro trascurare le esigenze degli operatori.

In particolare, l'articolo 1 recepisce la direttiva CEE 76/628 del 29 luglio 1976, con la quale sono state stabilite delle gamme di peso per i prodotti di cacao in polvere, al fine di garantire meglio la trasparenza e la comparabilità dei diversi prodotti, in modo da « ridurre, per quanto possibile, i valori troppo vicini che rischiano di indurre in errore il consumatore ».

Inoltre il secondo comma del predetto articolo 1 dispone l'abrogazione degli articoli 6 e 7 della legge 30 aprile 1976, n. 351, che, se da un lato è direttamente

conseguenziale alla nuova disciplina delle direttive comunitarie di cui è richiesta l'applicazione, dall'altro consentirà di rimuovere ostacoli ingiustificati alla diffusione dei prodotti alimentari destinati, in particolare, ai consumi delle famiglie a reddito modesto.

L'articolo 2 introduce una modifica tecnica all'articolo 18 della legge 30 aprile 1976, n. 351.

L'articolo 3 prevede che le eventuali, successive modifiche di ordine tecnico apportate alle direttive comunitarie in oggetto possano essere recepite nell'ordinamento interno con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'articolo 4 sostituisce, in conformità a quanto previsto dalla direttiva comunitaria n. 78/609, il punto 19) dell'allegato

alla legge 30 aprile 1976, n. 351, che, nella sua formulazione — come del resto sottolineato nella premessa della direttiva in questione — non prevede l'utilizzazione del latte nelle sue diverse forme, il che potrebbe non consentire più la fabbricazione di cioccolato alle nocciole gianduia, che viceversa è un prodotto di qualità.

Infine l'articolo 5 dispone l'integrale applicazione dell'articolo 2 della direttiva comunitaria n. 78/609 prevedendo che le imprese possano derogare alle disposizioni di cui all'articolo 1 limitatamente al periodo di un anno dalla entrata in vigore della legge e che tale deroga possa essere prorogata di un ulteriore anno, per quanto riguarda la vendita dei prodotti di cacao in polvere, confezionati in pesi netti unitari diversi da quelli prescritti dal suddetto articolo 1.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

All'articolo 16 della legge 30 aprile 1976, n. 351, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I prodotti di cacao in polvere definiti nell'allegato ai punti da 8 a 13 confezionati in imballaggi di peso netto unitario pari o superiore a 50 grammi e non superiore ad un chilogrammo possono essere confezionati soltanto nei pesi netti unitari seguenti: 50 grammi, 75 grammi, 125 grammi, 250 grammi, 500 grammi, 750 grammi, 1 chilogrammo ».

Gli articoli 6 e 7 della legge 30 aprile 1976, n. 351, sono abrogati.

### ART. 2.

L'articolo 18 della legge 30 aprile 1976, n. 351, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro della sanità provvede con proprio decreto, a fissare:

a) le modalità relative al prelievo dei campioni e i metodi di analisi necessari

per il controllo dei requisiti di purezza per il burro di cacao, per i solventi utilizzati per la sua estrazione e, se del caso, per gli altri additivi o prodotti di trattamento menzionati negli articoli precedenti;

b) l'elenco dei solventi che possono essere utilizzati per l'estrazione del burro di cacao. Tuttavia fino alla data di entrata in vigore di tale decreto, per l'estrazione del burro di cacao raffinato, è autorizzata, come solvente, soltanto la benzina di petroli 60/75, detta benzina B o la sua frazione principale pura;

c) le modalità relative al prelievo dei campioni ed i metodi di analisi necessari per il controllo della composizione e delle caratteristiche di fabbricazione dei prodotti di cui alla presente legge ».

### ART. 3.

Fatte salve le disposizioni di cui al precedente articolo 2, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, ad emanare norme tecniche di fabbricazione e di commercializzazione dei prodotti in questione, in armonia alle disposizioni adottate in materia dai competenti organi comunitari.

### ART. 5.

Il punto 19 dell'allegato alla legge 30 aprile 1976, n. 351, è sostituito dal seguente:

« *cioccolato alle nocciole gianduia* (o uno dei derivati di quest'ultimo termine):

il prodotto ottenuto, da un lato, da cioccolato il cui termine minimo di sostanza secca totale di cacao è pari al 32 per cento e quello di cacao secco sgrassato all'8 per cento e, dall'altro, da noccioline finemente macinate, in proporzione tale che 100 grammi di prodotto contengano al massimo 40 e almeno 20 grammi di nocciole.

Possono inoltre essere aggiunti:

a) latte o materie secche provenienti dalla disidratazione parziale o totale del latte intero o del latte parzialmente o totalmente scremato, in proporzione tale che il prodotto finito non contenga più del 5 per cento in peso di materia secca totale d'origine lattica, di cui l'1,25 per cento al massimo di grasso butirrico;

b) mandorle, nocciole e noci intere o in pezzetti, in proporzione tale che il peso di tali prodotti, aggiunto a quello delle nocciole macinate, non superi il 60 per cento del peso totale del prodotto ».

#### ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Tuttavia per il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentito derogare alle disposizioni di cui al primo comma del precedente articolo 1.

Tale deroga è prorogata di un ulteriore anno per la vendita dei prodotti di cacao in polvere, confezionati in pesi netti unitari diversi da quelli prescritti dall'articolo stesso.